



Autorità per l'energia elettrica e il gas

DIREZIONE MERCATI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Il Direttore

INVIATA VIA FAX

Spett.le
Acquirente Unico Spa
Via Guidubaldo Del Monte 72
00197 Roma
Fax: 06-80134086

0020306-Z8/07/2011
PROT. GENERALE / P

Milano, 28 luglio 2011
ELT/MRT/am

Oggetto: obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita ai fini del monitoraggio del fenomeno della morosità nel mercato *retail* dell'energia elettrica

Con la presente, la scrivente Direzione intende definire, ai sensi del comma 10bis.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ARG/elt 4/08, gli obblighi di comunicazione, in capo agli esercenti la vendita il dettaglio, dei dati relativi all'incidenza media del fenomeno della morosità.

Tale definizione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione ARG/com 62/10 che l'Autorità sta svolgendo per la determinazione di un sistema di monitoraggio *retail*; il sopramenzionato procedimento prevede, tra l'altro, la rilevazione degli indicatori di monitoraggio del fenomeno della morosità.

Con deliberazione ARG/elt 101/10 l'Autorità ha prorogato al 30 giugno 2011 la data di decorrenza degli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita *ex* articolo 10bis della deliberazione ARG/elt 4/08 ai fini del monitoraggio del fenomeno della morosità nel mercato *retail* dell'energia elettrica.

La medesima deliberazione ARG/elt 101/10, ritenendo comunque opportuno disporre di un set minimo di informazioni in merito al fenomeno della morosità anche prima del suddetto termine, ha altresì previsto che gli esercenti la vendita obbligati inviassero sino al 30 giugno 2011, le seguenti informazioni:

- a) il numero di punti di prelievo oggetto di richieste di sospensione;
- b) il numero di richieste di sospensione revocate per pagamento;
- c) il numero di sospensioni non effettuate per motivi diversi di cui alla precedente lettera b);
- d) il numero delle riattivazioni richieste

specificate:

- con dettaglio mensile;
- per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettere a) e b) del TIV;
- per area geografica.

Nelle more dell'avvio del sistema di monitoraggio *retail* ai sensi del procedimento avviato con deliberazione ARG/com 62/10, che prevede, tra l'altro, la rilevazione degli indicatori di monitoraggio del fenomeno della morosità, si ritiene opportuno che i soggetti obbligati adempiano agli obblighi di comunicazione di cui al comma 10bis.2 della deliberazione ARG/elt 4/08 continuando ad inviare all'Acquirente Unico (di seguito: AU) i medesimi dati (con le medesime modalità) previsti dalla deliberazione ARG/elt 101/10, come risultanti dagli schemi pubblicati sul sito internet dell'AU.

Si chiede quindi all'AU di pubblicare, sul proprio sito internet, una comunicazione recante le indicazioni sopra riportate.

Con i migliori saluti

Massimo Ricci

